

**CODICE ETICO-COMPORTAMENTALE  
PER I CONCILIATORI ACCREDITATI PRESSO  
L'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ISTITUITO  
DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA**

**1. Premessa.**

Lo scopo del presente Codice comportamentale è di fornire ai conciliatori accreditati presso l'O.d.C. dell'Ordine degli Avvocati di Latina quei principi che assicurino la corretta gestione delle procedure secondo i valori etici e deontologici sui quali l'Organismo fonda la propria attività.

La procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie è basata sul principio della volontarietà delle parti e della terzietà del conciliatore.

Il conciliatore deve aiutare le parti ad individuare la possibile soluzione del conflitto tra di esse generatosi, facilitandone la comunicazione, assistendole in ogni momento nella corretta enucleazione dei rispettivi (così come anche dei comuni) interessi, al fine di una loro bonaria composizione.

**2. Osservanza del Codice comportamentale. Obbligo di formazione e di aggiornamento.**

I conciliatori accreditati presso l'Organismo dell'Ordine degli Avvocati di Latina sono tenuti al rispetto puntuale del presente Codice Etico ed all'osservanza di tutte le norme in esso contenute, così come di quelle contenute nello Statuto e nel regolamento di procedura.

Essi sono inoltre tenuti a formarsi in maniera adeguata ed a mantenere costantemente aggiornata la loro preparazione, anche sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti, frequentando corsi di aggiornamento biennale tenuti dal C.d.O. di Latina o comunque tenuti da altri Enti, che siano stati promossi, riconosciuti e/o accreditati dal medesimo C.d.O. Sempre durante il periodo di aggiornamento biennale, i conciliatori dovranno partecipare, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso altri organismi iscritti e riconosciuti, con i quali l'O.d.C. potrà anche avviare intese al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 4 comma 3 DM 180/2010, così come modificato per effetto dell'art. 2 DM 145/2011.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà la revoca del conciliatore dall'assegnazione dell'affare eventualmente assegnato e comunque la sua cancellazione dall'elenco tenuto dall'O.d.C. sino ad avvenuta regolarizzazione del percorso di aggiornamento.

Prima dell'inizio della procedura, i conciliatori dovranno prendere visione degli atti e documenti forniti dalle parti, onde potersi preparare accuratamente su quello che è l'oggetto della controversia. Avranno, pertanto, obbligo di rifiutare la nomina nelle ipotesi in cui si ritengano non qualificati e/o competenti in ordine al caso deferito alla loro cognizione, così come nelle ipotesi in cui dovesse insorgere un conflitto di interessi (fosse anche soltanto apparente e/o potenziale), di qualsivoglia natura, che possa minare alla base la loro neutralità ed imparzialità.

### **3. Riservatezza.**

Il conciliatore è tenuto a mantenere stretto riserbo su tutte le informazioni ricevute dalle parti e dai professionisti che le assistono, curando scrupolosamente che rimanga confidenziale ogni notizia che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti o dai professionisti che le assistono, pertanto, non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa a meno che non riguardi fatti contrari alla legge o la cui divulgazione sia appunto resa necessaria ed imposta dalla Legge.

Laddove venga a conoscenza di circostanze che, se mantenute riservate, comportino grave danno per la salute, l'incolumità fisica e la sicurezza di una delle parti o di terzi, il conciliatore è dispensato dall'obbligo di riservatezza e sarà tenuto a riferire all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Latina perché si provveda nella maniera ritenuta più appropriata. Allo stesso modo, il conciliatore conferirà con il medesimo organismo per chiarire e risolvere questioni etiche e/o deontologiche. In tutti i casi, le comunicazioni tra conciliatore e l'O.d.C. dovranno essere strettamente riservate.

### **4. Imparzialità.**

Il conciliatore deve ispirare ed improntare la propria attività alla più assoluta e rigorosa imparzialità nei confronti delle parti coinvolte nella controversia, comportandosi per tutta la durata della procedura con lealtà e correttezza, restando neutrale rispetto all'oggetto della lite. Egli deve inoltre svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

E' tenuto ad informare per iscritto l'O.d.C. e ad interrompere conseguentemente l'espletamento delle proprie funzioni, qualora sorgano questioni che facciano temere la propria incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale, distaccato e disinteressato. In tale ipotesi, la procedura non potrà proseguire ed il conciliatore andrà sostituito, salvo che tutte le parti concordino, per iscritto, che egli possa continuare a gestire la lite.

### **5. Volontarietà dell'accordo ed autodeterminazione delle parti.**

E' compito e dovere prioritario del conciliatore assicurarsi che le parti siano correttamente informate sulla natura del procedimento e sul ruolo del mediatore, avendo cura di accertarsi che ciascuna di esse partecipi alla procedura in modo libero e volontario, in stato di piena capacità, dovendo altrimenti, in difetto, sospendere la procedura frattanto avviata.

Il conciliatore dovrà sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione della controversia a lui deferita, astenendosi dall'influenzarle, evitando di esercitare pressioni e soprattutto astenendosi dal compiere atti discriminatori a vantaggio dell'una ed in danno dell'altra.

Ciascuna parte può ritirarsi in qualsiasi momento dalla procedura, salvo che risulti evidente un tentativo di violare la legge, nel qual caso la procedura stessa andrà immediatamente interrotta ed il conciliatore dovrà subito informarne per iscritto l'O.d.C. .

## **6. Revoca e recesso del conciliatore.**

Il conciliatore sarà revocato dall'O.d.C. nei seguenti casi:

- 1) congiunta richiesta delle parti;
- 2) richiesta motivata di una delle parti, con specifica indicazione delle ragioni;
- 3) mancata osservanza del presente codice etico-comportamentale, nonché delle norme dello Statuto dell'O.d.C. e di quelle del regolamento di procedura;
- 4) sopraggiunta incapacità fisica o mentale;
- 5) utilizzo della procedura per il conseguimento di accordi illegali;
- 6) insorgenza di conflitti di interessi con una o più parti.

Nelle ipotesi sub 3), 4) e 5) del presente articolo, così come in tutti i casi di palese violazione dei doveri inerenti il proprio ufficio, previa apertura di apposito procedimento ed espletamento della necessaria istruttoria, il conciliatore verrà cancellato dall'elenco tenuto dall'O.d.C. .

Il conciliatore potrà invece, a sua discrezione, recedere dall'incarico, sospendendo conseguentemente la procedura qualora accerti che:

- a) una o più parti stiano strumentalizzando la procedura;
- b) una delle parti agisca in maniera ostruzionistica o illecita.
- c) la procedura di conciliazione non porti a nessun accordo tra le parti.

In tali ipotesi, rimessi gli atti all'O.d.C., sarà cura di tale organismo procedere all'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.